

REGOLAMENTO (CE) N. 778/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1999

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e di 50 000 tonnellate di frumento duro e che abroga i regolamenti (CE) n. 529/97 e (CE) n. 2228/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire, per ciascun anno civile, un contingente tariffario a dazio zero di 300 000 tonnellate di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, nonché, per ciascuna campagna di commercializzazione, un contingente tariffario a dazio zero di 50 000 tonnellate di frumento duro avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %; che le importazioni nell'ambito di tali contingenti sono disciplinate, rispettivamente, dalle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 529/97⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 850/97⁽³⁾, e (CE) n. 2228/96⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2410/98⁽⁵⁾, della Commissione; che tali disposizioni non hanno permesso di conseguire completamente il fine ricercato, di evitare speculazioni; che è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti;

considerando che è possibile evitare speculazioni esigendo che i cereali da importare siano disponibili al momento in cui viene introdotta la domanda; che questa esigenza deve essere attuata in modo da non impedire la realizzazione dell'impegno internazionale della Comunità;

considerando che tali importazioni sono subordinate alla presentazione di titoli d'importazione; che, per evitare discriminazioni tra importatori, i titoli d'importazione devono essere assegnati a coloro che li richiedono a partire da una data prestabilita dalla Commissione; che, tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti in questione, i richiedenti dei titoli d'importazione devono essere in grado di dimostrare di essere detentori di merce di qualità sufficiente per la quale è richiesto il titolo e di essere pronti ad effettuare l'importazione entro il periodo previsto dalla Commissione; che, per consentire il trasporto della merce da importare, tale periodo deve essere fissato a 45 giorni;

che occorre pertanto specificare le condizioni per il rilascio di tali titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti ai contingenti a causa dell'esenzione dal dazio, la possibilità di effettuare importazioni va limitata ad operatori che abbiano costituito una cauzione in vista dell'importazione, che dimostrino di aver esercitato un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno 12 mesi e che siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che, al fine di evitare speculazioni, è opportuno limitare a sette giorni la validità dei titoli d'importazione;

considerando che le norme dettagliate sull'organizzazione delle importazioni in oggetto, con particolare riguardo agli avvisi concernenti l'apertura dei termini di richiesta di titoli d'importazione, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'importazione a dazio nullo, per ogni anno civile, di 300 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 e di frumento tenero del codice 1001 90 99, di qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato I, è richiesto un titolo d'importazione, il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

2. Ai fini dell'importazione a dazio nullo, per ogni campagna di commercializzazione, di 50 000 tonnellate di frumento duro del codice NC 1001 10 00 avente un tenore minimo in grani vitrei del 73 %, è richiesto un titolo d'importazione, il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 44.

(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 10.

(4) GU L 298 del 22.11.1996, pag. 8.

(5) GU L 298 del 7.11.1998, pag. 45.

(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(7) GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.